

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2904**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1997**

—————

**Istituzione della Puglia regione frontiera**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Già negli scorsi mesi il presidente della giunta regionale Di Staso sottoponeva all'attenzione del presidente Prodi la particolare condizione della Puglia come regione sostanzialmente frontiera dell'Albania collegando a tale condizione l'esigenza, da un lato di ovviare con adeguate misure al gravissimo disagio sociale ed economico derivante alla popolazione dalla realtà degli incessanti e massicci sbarchi di immigrati clandestini, dall'altro di riconoscere formalmente alla regione e agli enti locali pugliesi un ruolo precipuo nella gestione del problema.

In quella occasione, si ricordava come la cosiddetta «emergenza» immigratoria ci ponesse di fronte ad un processo di portata storica, che la Puglia assurge a dimensione vocazionale, rilanciando il ruolo, che fu suo per secoli, di territorio di confine e di porta orientale dell'Occidente europeo.

I fatti di questi ultimi giorni confermano la situazione. Così, oltre a quella albanese, ci troviamo di fronte alla immigrazione di masse di curdi, per non parlare dello stillicidio quotidiano di una immigrazione diventata ormai multinazionale e multirazziale.

Le ragioni di tale flusso immigratorio, di dimensione biblica, sono ormai notissime, con una motivazione di più: l'avvenuto ingresso dell'Italia nell'area di Schengen. Tutto ciò fa facilmente prevedere che altri flussi massicci prenderanno presto avvio dalle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.

Di fronte a questi processi la gente di Puglia ha finora risposto con grandissima civiltà e in ossequio alle sue secolari tradizioni di tolleranza, nonostante tutti i riflessi negativi, drammaticamente connessi a questi fenomeni, sul fronte dell'ordine pubblico e

della sicurezza, ma anche su quello della economia turistica.

Ma i processi vanno dominati, per evitare il rischio che sfugga a ogni controllo: ciò vale anche per quel che concerne l'atteggiamento della nostra gente, sempre più stanca di assistere ad avvenimenti che li coinvolgono direttamente, ma rispetto ai quali sono tenuti in sostanziale condizione di estraneità.

Occorrono, quindi, politiche finalmente chiare e globali di gestione del problema: politiche che non possono essere affidate solo ai prefetti, come se la Puglia fosse una lontana provincia dell'impero. È necessaria una strategia a tutto campo, che non riduca il problema a mera questione assistenziale e di ordine pubblico, pur essendo anche tale. Ma, soprattutto, occorre una strategia non centralista e non così inutilmente estranea al territorio.

Appare quindi importante ed urgente che le scelte siano compiute e attuate in stretto collegamento con l'intero sistema istituzionale pugliese, a cominciare dalla regione e dai sindaci dei comuni più direttamente interessati (Bari, Brindisi, Otranto, Lecce eccetera).

È pertanto necessario procedere al riconoscimento formale della Puglia come regione di frontiera.

Nella seduta del 15 maggio 1997 della Camera dei deputati, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/3637/5 il quale considerata la peculiarità della posizione geografica della Puglia rispetto all'Albania, impegnava il Governo a prevedere urgentemente «particolari misure di aiuto e agevolative, tipiche delle zone di frontiera, imposte dalla situazione di emergenza che

certamente è destinata a perdurare, adottando - per gli aspetti che lo richiedano - i provvedimenti di propria competenza entro il 15 giugno 1997».

È evidente che ciò è cosa diversa dall'istituto Commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, affiancato da un Comitato, in cui ha trovato posto anche un rappresentante della regione Puglia designato dalla Presidenza della conferenza dei presidenti delle regioni.

La soluzione adottata non appare soddisfacente.

Pregiudiziale invece è la ricerca di una intesa fra Governo e regione (anche eventualmente con un accordo di programma) per la costituzione sul territorio pugliese di un «tavolo di concentrazione degli interventi». Bisogna comprendere che per gestire i rapporti con i Paesi balcanici che si affacciano sull'Adriatico diventa sempre più necessaria un'autonomia federale ispirata a principi di solidarietà, e che l'economia interregionale di quest'area deve essere guidata dalla prontezza delle decisioni locali.

Del resto la raccomandazione n. 34, adottata dal Consiglio d'Europa nella seduta del 5 giugno 1997 relativa al «Progetto di carta europea dell'autonomia regionale» all'articolo 8, afferma che, nel settore di loro com-

petenza, le regioni possono intraprendere attività di cooperazione interregionale e transfrontaliera e che le regioni appartenenti ad un'area transfrontaliera possono dotarsi di organi comuni di tipo deliberativo o esecutivi.

In conseguenza si ritiene opportuno richiedere che la Puglia sia riconosciuta «regione di frontiera».

Si suggerisce l'istituzione di un Consiglio di frontiera composto dal presidente della giunta regionale, i prefetti della regione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante della Unione europea che abbia per oggetto l'assistenza immigrati (riunione di famiglie, assistenza, minori, attività informativa per albanesi residenti in Italia con permesso di soggiorno), le azioni di emergenza d'intesa con i prefetti nelle situazioni che possono verificarsi, la gestione diretta di appositi fondi da parte dei comuni di Otranto, Brindisi, Bari, Lecce per i centri di accoglienza e gli aiuti al volontariato.

Si prevede, inoltre, il raccordo fra le azioni del programma interregionale e quelle del programma PHARE (articolo 5).

La regione Puglia, è delegata ad emanare proprie leggi regionali e per il sostegno all'industria pugliese operante in Albania.

## Art. 1.

1. La regione Puglia è riconosciuta «regione di frontiera».

## Art. 2.

1. È istituito il Consiglio di frontiera composto dal presidente della giunta regionale della Puglia, dai prefetti della regione Puglia, da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante della Unione europea.

## Art. 3.

1. Il Consiglio di frontiera è organo deliberativo che deve intervenire in materia di:

- a) assistenza agli immigrati;
- b) interventi urgenti per azioni di emergenza;
- c) accoglienza e aiuti al volontariato.

## Art. 4.

1. Il Consiglio di frontiera dispone la costituzione di una Commissione italo-albanese coordinata congiuntamente da tre rappresentanti della giunta regionale della Puglia e da due rappresentanti del Governo albanese.

## Art. 5.

1. La Commissione di cui all'articolo 4 provvede al raccordo fra le azioni del programma interregionale e quella del Programma comunitario per l'assistenza alla ricostruzione economica «PHARE» al fine di attuare le direttive comunitarie in materia di agricoltura, meccanica, edilizia, incentivi a favore della piccola e media industria.

Art. 6.

1. La regione Puglia è delegata ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più leggi regionali che disciplinino il sostegno dell'attività industriale pugliese operante in Albania.





